

Newsalert

Dipartimento di Finance and Regulated Entities

La conversione in legge del c.d. Decreto Liquidità: le principali modifiche alle misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

In data 4 giugno 2020, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge (il “DDL”) di conversione del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 (il c.d. Decreto Liquidità, di seguito, il “Decreto”).

Come noto, il Decreto ha previsto talune misure per il sostegno alla liquidità delle imprese¹ e in particolare:

- consente a SACE S.p.A. (“SACE”) di concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia;
- conferma e allo stesso tempo modifica le misure di potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI introdotte con il Decreto-Cura Italia, abrogandone l’art. 49 e sostituendolo con il nuovo articolo 13 del Decreto.

Nel corso dell’*iter* di conversione, sebbene il suo impianto sia rimasto immutato, il Decreto è stato comunque oggetto di alcune modifiche. Di seguito, pertanto, si riporta una sintesi delle principali novità alla luce del testo approvato.

Tra le novità rilevanti, il Decreto introduce la possibilità per SACE di concedere garanzie in favore di prestiti obbligazionari e titoli di debito (*i.e.*, articolo 1, nuovi commi da 14-*bis* a 14-*sexies*)².

¹ Per una disamina delle misure per il sostegno alla liquidità delle imprese previste dal Decreto, si rinvia a: <https://www.chiomenti.net/public/files/0/Newsalert---Decreto-Liquidit--misure-finanziarie.pdf>

² Un approfondimento in merito a tale misure è disponibile presso: <https://www.chiomenti.net/approfondimenti/newsalert-dipartimento-di-finance-and-regulated-entities-garanzia-sace-su-prestiti-obbligazionari-e-titoli-di-debito>

Il DDL di conversione del Decreto sarà a breve pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

I La garanzia SACE

1) Ambito dell'intervento di SACE e imprese beneficiarie

Come noto, il Decreto, all'articolo 1, propone interventi da parte di SACE al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19.

In particolare, il Decreto consente a SACE di concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che abbiano sede in Italia e che siano state colpite dall'epidemia Covid-2019, in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato e nel rispetto di determinate condizioni, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La garanzia di SACE beneficia della controgaranzia dello Stato.

Una delle modifiche introdotte in sede di conversione restringe il novero delle imprese beneficiarie, escludendo le società che controllano o che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Tale limitazione non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Ulteriori modifiche introdotte dal DDL, invece, hanno il merito di estendere il campo di applicazione dell'intervento di SACE inizialmente tracciato dal Decreto.

In primo luogo, le garanzie SACE si applicheranno, in quanto compatibili, anche alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese beneficiarie con garanzia di solvenza prestata dal cedente (cd. cessioni *pro solvendo*), effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB. Tali cessioni possono essere effettuate anche ai sensi della legge sul *factoring* (legge 21 febbraio 1991, n. 52). Con decreto del MEF verranno dettate le modalità attuative ed operative della misura, nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi, mentre spetterà a SACE specificare la procedura per il rilascio della garanzia (articolo 1, comma 1-*bis*).

2) Condizioni

Il rilascio delle garanzie da parte di SACE è subordinato alla sussistenza di un articolato elenco di condizioni. Tra le principali modifiche contenute nel DDL, si segnalano quelle relative ai seguenti profili:

- (a) la garanzia deve essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (anziché 24 mesi come originariamente previsto dal testo originario del Decreto).

Per poter beneficiare della garanzia concessa da SACE, l'impresa beneficiaria (i) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle "imprese in difficoltà" come definite, tra gli altri, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, e (ii) alla data del 29 febbraio 2020 non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, come rilevabili dal soggetto finanziatore (anziché come rilevabili presso il sistema bancario, come previsto nel testo originario del Decreto).

Con particolare riferimento all'applicazione di tale condizione alle sottoscrizioni di prestiti obbligazionari o titoli di debito, si precisa che nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente è tenuta a fornire a SACE una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea.

Il testo originario del Decreto, inoltre, è stato modificato dal DDL anche al fine di chiarire taluni parametri che integrano la definizione di impresa in difficoltà. In particolare, la nuova lettera b-bis) prevede che, nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, devono essere inclusi nel calcolo del patrimonio netto anche i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e certificati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, nonché le certificazioni inerenti crediti delle imprese già accertati in sede di predisposizione dei piani di rientro sanitari da parte delle regioni, le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;

- (b) l'impresa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo che beneficia della garanzia – comprese, come chiarito da una modifica introdotta dalla Camera, quelle soggette alla sua direzione e coordinamento -, assume l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi nel corso del 2020. Il Decreto è stato modificato anche al fine di precisare che qualora l'impresa richiedente avesse già distribuito dividendi o riacquistato azioni proprie al momento della richiesta di finanziamento, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto non sino al 31 dicembre 2020 (come originariamente previsto dal Decreto) ma per i 12 mesi successivi al momento della richiesta;
- (c) tra le condizioni gravanti in capo all'impresa beneficiaria ai fini del rilascio della garanzia, è stato introdotto l'impegno a non delocalizzare le produzioni, mentre tra gli scopi del finanziamento ammissibili sono stati aggiunti anche il finanziamento dei costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda;
- (d) sempre con riferimento agli scopi ammissibili a cui può essere destinato il finanziamento garantito, si registra una significativa apertura del legislatore. Il DDL, infatti, prevede che il finanziamento debba essere destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale - dal 1° marzo 2020

fino al 31 dicembre 2020 - per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID-19 o delle misure per il suo contenimento, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata, con autocertificazione dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria (nuova lettera n-*bis*).

II L'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI

Con riferimento alle modifiche introdotte dal DDL al testo dell'articolo 13 del Decreto, il quale, come noto, ha introdotto una deroga alla disciplina ordinaria del Fondo di Garanzia PMI valida fino al 31 dicembre 2020, si segnalano le seguenti:

- la previsione con la quale si dispone l'elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa e l'ammissione a garanzia delle imprese *Mid-cap* (fino a 499 dipendenti), si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più enti pubblici (lett. b));
- la disposizione secondo cui la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi, il cui importo totale non può superare, alternativamente, determinate soglie, è stata integrata al fine di prevedere un'ulteriore soglia che si applica con riferimento alle sole società di capitali caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali del settore immobiliare e del settore dell'edilizia (di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e) delle Disposizioni operative del Fondo, approvate con D.M. 12 febbraio 2019). Per tali società oltre ai requisiti dimensionali di fatturato o di spesa salariale potranno essere considerati anche i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
- per i finanziamenti a fronte di rinegoziazione del debito deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, si prevede che il credito aggiuntivo deve essere in misura almeno pari al 25 per cento del debito residuo in essere (e non più pari al 10 per cento come originariamente previsto dal Decreto). Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al soggetto finanziatore è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
- previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi in favore di associazioni professionali e società tra professionisti, agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- il DDL ha introdotto alcune modifiche anche al comma 1, lett. m) dell'articolo 13. In particolare, per i nuovi finanziamenti concessi in favore dei soggetti sopra richiamati, nonché in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la

CHIOMENTI

cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, la copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione purché ricorrano le seguenti - modificate - condizioni:

- la durata dei finanziamenti non sia superiore a 10 anni - e non più 6 anni, come previsto nel testo originario del Decreto - e l'inizio del rimborso del capitale non sia prima di due anni dall'erogazione;
- l'importo del finanziamento non sia superiore alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile), ovvero, al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione. Il testo originario della disposizione prevedeva che l'importo del finanziamento non fosse superiore esclusivamente al 25 per cento dei ricavi del suo beneficiario senza fare invece riferimento alla spesa salariale.

L'importo del finanziamento viene innalzato da 25 mila euro fino a 30 mila euro, mentre si abbassa il tasso d'interesse applicato, che non potrà superare il tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento maggiorato dello 0,2 per cento;

- i soggetti che avessero già beneficiato di un finanziamento ai sensi della citata lett. m), potranno richiedere al finanziatore un adeguamento dei termini e delle condizioni dei finanziamenti già concessi entro la data di conversione in legge del Decreto ai nuovi termini e condizioni previsti dal DDL (nuova lettera m-bis);
- si prevede espressamente che per i finanziamenti di importo superiore ai 25 mila euro la garanzia del Fondo per le PMI ex articolo 13 è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

* * * *

Per ulteriori approfondimenti, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.

